



**Commissione di Garanzia
dell'Attuazione della Legge sullo
Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali**

**SETTORE
UNIVERSITA'**



Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

Contratto collettivo nazionale del 22.3.1996 per il personale del comparto Università – Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali. (valutato idoneo dalla Commissione con delibera del 4 luglio 1996)

PARTI STIPULANTI: ARAN/ CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CIDA, CONFEDIR, RDB/CUB, UNIONQUADRI, USPPI (confederazioni), CGIL/SNU, CISL/FSUR, UIL/Università, FEDERAZIONE CONFSAL/SNALS Università e CISAPUNI (Organizzazioni di categoria).

Art. 1

Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali¹

1. (Servizi essenziali)

Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 1 giugno 1990 n. 146 , i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto delle Università sono i seguenti:

- a. istruzione universitaria;
- b. assistenza sanitaria;
- c. sicurezza e salvaguardia dei laboratori e cura di animali e piante;
- d. protezione civile, igiene e sanità pubblica, e tutela dell'ambiente e del territorio;

¹ v. delibera n. 03/125 del 23.7.2003, con la quale la Commissione ha affermato che le Aziende ospedaliere universitarie, in assenza di una specifica disciplina sulle prestazioni indispensabili e le altre misure di cui all'art. 2, comma 2, l. n. 146/1990 e successive modificazioni, rientrano nel campo di applicazione degli accordi nazionali per il comparto sanità e per le due distinte aree dirigenziali del 20, 25 e 26 settembre 2001, valutati idonei con delibera n. 01/155 del 13.12.2001. Con la medesima delibera n. 03/125 del 23.7.2003 la Commissione ha stabilito che, al fine di garantire la libertà sindacale di eventuali soggetti collettivi che intendano concordare, nell'ambito dello stesso servizio essenziale, una diversa disciplina delle prestazioni indispensabili, tale separato accordo è ammissibile "qualora vi siano nell'ambito del servizio gruppi di soggetti con elementi omogenei significativamente distintivi".

- e. distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
- f. erogazione di assegni e di indennità con funzioni di, sostentamento.

2. (Prestazioni)

Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1, dovrà garantirsi, con le modalità di cui all' art. 2, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

Istruzione universitaria

esami conclusivi dei cicli di istruzione di cui all' art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

procedure di immatricolazione ed iscrizione ai corsi di istruzione universitaria per un periodo non inferiore a un terzo dei giorni lavorativi complessivamente previsti a tal fine in ciascuna amministrazione;

certificazioni per rinvio del servizio militare e partecipazione a concorsi, nei casi di documentata urgenza per scadenza dei termini.

Assistenza sanitaria

A. Assistenza d'urgenza

- pronto soccorso, medico e chirurgico;
- rianimazione, terapia intensiva;
- unità coronariche;
- assistenza ai grandi ustionati;
- emodialisi;
- prestazioni di ostetricia connesse ai parti;
- medicina neonatale;
- servizio ambulanze, compreso eliambulanze
- servizio trasporti infermi

Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessarie al loro espletamento.

B. Assistenza ordinaria

- servizi di area chirurgica per l'emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative;
- unità spinali;
- prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate;
- assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;
- assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare e in casa protetta;
- nido e assistenza neonatale;
- attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili;
- trattamento di malattie mentali in fase acuta;
- igiene personale degli assistiti non autosufficienti.

C. Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo

- servizio di portineria sufficiente a garantire l'accesso e servizi telefonici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate nell'ente, assicurino la comunicazione all'interno ed esterno dello stesso;
- servizi di cucina: preparazione delle diete speciali, preparazione con menù unificato degli altri pasti o, in subordine, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto e sua somministrazione alle persone non autosufficienti; banche latte per i neonati;
- raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di produzione; raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi, per quanto di competenza e secondo la legislazione vigente;
- servizi della Direzione sanitaria finalizzati ad assicurare le prestazioni indispensabili;
- attività amministrativa di accettazione relativa ai ricoveri urgenti.

D. Sicurezza e salvaguardia dei laboratori e cura di animali e di piante

- salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature operanti a ciclo continuo, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
- salvaguardia degli esperimenti in corso, con modalità irripetibili, laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato;
- cura non rinviabile degli animali, delle piante e delle colture biologiche.

- E. Protezione civile, igiene e sanità pubblica, e tutela dell'ambiente e del territorio
- raccolta e trattamento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi solidi, liquidi o gassosi;
 - attività previste nei piani di protezione civile;
 - attività comunque richieste nei casi di emergenza dalle competenti autorità con particolare riferimento ad attività inerenti l'igiene e la sanità pubblica, le osservazioni, geologiche, geofisiche, sismologiche e vulcanologiche, con prestazioni ridotte anche in regime di reperibilità.
- F. Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici
- attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, ecc.) necessari per l'espletamento delle prestazioni suindicate;
 - interventi urgenti di manutenzione degli impianti.
- G. Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento
- adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli emolumenti retributivi e alla compilazione e controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali durante le scadenze di legge, secondo modalità da definirsi in sede di contrattazione decentrata e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione delle singole amministrazioni.

Art. 2

Prestazioni indispensabili e contingenti di personale

1. Ai fini dell' art. 1, sono individuati, per le diverse qualifiche e professionalità addette ai servizi pubblici essenziali, appositi contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi minimi, mediante contratti decentrati stipulati per ciascuna amministrazione, ai sensi dell'art. 45 commi 1, 4 e 8 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I contratti decentrati di cui al comma 1, da stipularsi - sentite le associazioni degli utenti - entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto collettivo nazionale e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata, individuano:

- a. le professionalità e le qualifiche di personale, di cui al presente contratto, che formano i contingenti;

- b.i contingenti di personale, suddivisi per qualifiche e professionalità, da esonerare dallo sciopero per garantire l'erogazione delle prestazioni necessarie;
- c. i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti.

3. In conformità ai contratti di cui ai commi 1 e 2, le amministrazioni individuano di norma con criteri di rotazione in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all' art. 1, i nominativi dei dipendenti in servizio inclusi nei contingenti come sopra individuati, tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, e li comunicano alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

4. Nelle more della definizione dei contratti di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all' art. 1, anche attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata.

5. Gli accordi decentrati di cui al comma 1 hanno validità per il periodo di vigenza del CCNL e comunque fino alla stipula degli accordi successivi.

Art. 3

Norme da rispettare in caso di sciopero²

² Vedi delibera n.03/130 dell'11.09.2003 - orientamento di carattere generale in tema di **astensione dal lavoro straordinario** – nella quale sono stati enunciati i seguenti principi: 1. l'astensione dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce una forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge 146/1990 e ss. mod.; 2. Il periodo per il quale i lavoratori dichiarano di astenersi dal lavoro straordinario viene considerato come unica azione; 3.

La durata di ciascuna azione di sciopero non è considerata abnorme e, dunque, elusiva dell'obbligo legale di predeterminazione della durata, se contenuta in trenta (30) giorni; 4. Nel caso in cui la proclamazione della seconda astensione dal lavoro straordinario sia intervenuta successivamente alla fine della prima astensione, le due azioni di sciopero si considerano distinte, e la proclamazione successiva deve avvenire almeno 3 giorni dopo l'effettuazione del primo; 5. In relazione ai tempi di riattivazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione resta fermo quanto stabilito dalla Commissione con delibera 03/35 del 20.02.03; 6. La proclamazione con unico atto di sciopero dello straordinario e di astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro può avvenire soltanto se quest'ultima è contenuta nel periodo interessato dall'astensione dallo straordinario”.

V., inoltre, la delibera di indirizzo in tema di proclamazioni plurime nel verbale n. 495 del 19.3.2003, con la quale la Commissione ha stabilito che la proclamazione plurima è consentita solamente ove espressamente o implicitamente prevista dalla disciplina di settore contenuta in accordi valutati idonei o nelle regolamentazioni provvisorie e, in mancanza di disciplina di settore, solo ove non comprometta la continuità del servizio e l'esercizio del diritto di sciopero, da parte degli altri soggetti, e in ogni caso sia contenuta entro limiti ragionevoli in un arco di tempo interessato.”.

In tema di sciopero generale v. deliberazione n. 03/134 del 24.9.2003, per quanto riguarda l'adesione delle categorie che erogano servizi pubblici essenziali a scioperi generali.

Vedi, infine, la delibera assunta in data 19 giugno 2004, ai sensi della quale: “Stanti le differenze sussistenti tra sciopero e assemblea, la disciplina legislativamente prevista per il primo non si estende automaticamente alla seconda.

Tuttavia, secondo l'indirizzo ripetutamente espresso dalla medesima in numerose delibere, le sospensioni dal lavoro per cause diverse dallo sciopero – ove siano idonee a determinare una

1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all' art. 1, sono tenute a darne comunicazione alle amministrazioni interessate con un preavviso non inferiore a 10 giorni precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni³.

significativa riduzione o disorganizzazione del servizio – sono assoggettate agli obblighi legali del preavviso e della determinazione della durata ed inoltre – ove la sospensione per entità, durata e modalità, incida sul minimo di funzionamento fisiologico del servizio che deve essere comunque assicurato secondo la legge n. 146/90 – anche l'obbligo di assicurare le prestazioni indispensabili (vedi tra le altre le delibere n. 22.10.1998, 9.7 – 18 giugno 1998 n. 8.11).

Riguardo poi alle assemblee permanenti dei lavoratori in orario di lavoro che incidano sulla regolarità dell'erogazione del servizio, secondo il costante orientamento della Commissione si configurano anch'esse come una forma di sciopero soggetta alle prescrizioni della legge n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000 (vedi a tal fine le delibere n.03/51, del 27.3.2003, 00/205 del 7 settembre 2000; n. 01/147 del 29.11.2001; n. 99/469 del 22.7.1999).

Nel caso di specie, infine, dovrà appurarsi ai sensi del CCNL se l'assemblea sia stata regolarmente richiesta ed autorizzata, secondo le forme e le modalità di cui al contratto e alla legge (Statuto dei Lavoratori). In caso contrario potrebbe configurarsi l'ipotesi di un aggiramento delle disposizioni di cui alla legge n. 146/90 e successive modifiche.”

Nella seduta del 1° aprile 2004 la Commissione ha ulteriormente precisato “che l'assemblea in orario di lavoro, pur se incidente su servizi pubblici essenziali, non è assoggettata alla disciplina di cui alla legge 146/90 e successive modifiche, laddove sia convocata e si svolga secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge 300/1970 detta anche Statuto dei Lavoratori e della contrattazione collettiva, a condizione che la disciplina contrattuale garantisca l'erogazione dei servizi minimi.

Ogni assemblea che – pur convocata ai sensi dell'art. 20 della legge 300/1970 – si svolga con modalità differenti rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ivi compresa la mancata assicurazione dei servizi minimi, sarà considerata astensione dal lavoro soggetta alla disciplina della legge 146/1990 e successive modifiche, laddove incidente su servizi pubblici essenziali.”

³ Con riferimento al contenuto degli atti di proclamazione, la Commissione ha segnalato l'opportunità che l'atto di proclamazione contenga le seguenti indicazioni (verbale n. 490 del 12.2.2003):

“In particolare, appare necessario che l'atto di proclamazione contenga:

a) ove si tratti di prima azione di sciopero:

- 1) l'esatta indicazione dei soggetti proclamanti con l'indicazione leggibile dei soggetti firmatari;
- 2) l'indicazione delle motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro;
- 3) l'esatta indicazione delle date e delle sedi in cui si sono svolte le procedure di raffreddamento e conciliazione (con eventuale allegazione - ove possibile - dei relativi verbali); nell'ipotesi in cui le procedure non si siano potute svolgere per la mancata convocazione del soggetto proclamante da parte dell'azienda o dell'autorità amministrativa, entro i termini previsti dagli accordi o dalle regolamentazioni provvisorie, le domande di attivazione della procedura comunque inoltrate;
- 4) l'indicazione della data nella quale si intende scioperare, nonché della durata e delle modalità di attuazione dell'astensione collettiva dal lavoro;

b) ove si tratti di proclamazione di sciopero successiva, relativa alla stessa vertenza, in aggiunta agli elementi di cui sopra, l'indicazione della data o delle date delle astensioni collettive precedentemente effettuate;

c) ove si tratti di adesione a scioperi già proclamati, l'espressa dichiarazione di adesione a sciopero proclamato da altri soggetti. Il fatto che si tratti di una proclamazione in adesione e non di una proclamazione autonoma, peraltro, non esime i soggetti proclamanti in adesione dal rispettare, per tale atto, i termini di preavviso; nonché dall'indicare anche essi la data, la durata, le modalità e i motivi dell'astensione che dovranno essere conformi a quelli indicati dai soggetti proclamanti.

2. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze con le singole amministrazioni deve essere comunicata alle amministrazioni interessate. Nei casi in cui lo sciopero incida sui servizi resi all'utenza, le amministrazioni sono tenute a trasmettere agli organi di stampa e reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle amministrazioni anche nell'ipotesi di revoca dello sciopero.

3. Non possono essere indetti scioperi:

- a. di durata superiore ad una giornata lavorativa all'inizio di ogni vertenza e, successivamente, di durata superiore a due giornate lavorative consecutive (per la stessa vertenza); gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative, il cui orario deve essere comunicato nella proclamazione;
- b. articolati per servizi e reparti di un medesimo posto di lavoro, con svolgimento in giornate successive consecutive.

4. Non possono essere proclamati scioperi nel giorno del pagamento degli stipendi.

Il termine finale ordinariamente previsto per le immatricolazioni ed iscrizioni ai corsi di istruzione universitaria viene prorogato nel caso in cui esso coincida con una giornata di sciopero.

Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale.

Art. 4

Contingenti di personale e modalità dello sciopero nelle strutture sanitarie universitarie

1. In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata delle azioni di sciopero sono disciplinati dalle seguenti disposizioni, in aggiunta a quanto previsto all' articolo 3:

- a. per le prestazioni indispensabili relative alla "Assistenza sanitaria d'urgenza" di cui all' art. 2, lettera B1), va mantenuto in servizio il personale medico, paramedico, amministrativo e ausiliario normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero;
- b. per i contingenti di personale da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento a contingenti non inferiori a quelli dei giorni festivi. Ove si tratti di prestazioni che normalmente sono sospese durante le giornate festive, i contingenti vanno definiti in sede decentrata in quanto necessari;

c. gli scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzativi comunque non devono compromettere le prestazioni individuate come indispensabili;

d. gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, il cui orario deve essere comunicato nella proclamazione; sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente non autonome, ovvero singoli profili professionali. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro;

e. in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, lettere a) e b), non possono essere indetti scioperi:

- di durata superiore a una giornata lavorativa.
- in caso di scioperi distinti, con intervalli inferiori a 12 giorni tra un'azione di sciopero e l'altra;

f. in aggiunta a quanto previsto dall' art. 3, comma 4, non possono essere proclamati scioperi:

- nel mese di agosto
- dal 23 dicembre al 7 gennaio
- cinque giorni prima delle festività pasquali e tre giorni dopo.

Art. 5

Procedure di raffreddamento e di conciliazione

1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede organismi, tempi e procedure per il raffreddamento dei conflitti e per la conciliazione in caso di sciopero, fermo restando che l'attivazione di tali procedure non incide sui tempi di preavviso.

2. Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione, le amministrazioni si astengono dall'adottare iniziative pregiudizievoli per la posizione dei lavoratori direttamente coinvolti nel conflitto.

Art. 6

Pubblicità degli accordi sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali

1. Il presente accordo nazionale e quello decentrato previsto dal comma 2, relativamente all'elenco delle prestazioni indispensabili, alle modalità applicative e ai contingenti di personale chiamati a garantire le

prestazioni indispensabili devono essere inseriti, da parte dei singoli atenei, nelle Guide dello studente o in pubblicazioni equivalenti.

Art. 7
Disapplicazioni

1. A norma dell' art. 72, comma 1, del D. Lgs. 29 del 1993, dalla data di perfezionamento del presente accordo sono inapplicabili, nei confronti del personale del comparto, le disposizioni incompatibili con quelle del presente accordo e in particolare gli articoli 3 e 4 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319.

**COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione: 9.2) ARAN - comparto Università
(Seduta del 4.7.1996)

LA COMMISSIONE

VISTA la comunicazione dell'11.4.1996 (prot. n. 2383), con la quale il Presidente dell'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) trasmette copia dell'accordo siglato in data 22.3.1996 tra l'ARAN e le seguenti Organizzazioni sindacali: CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISONAL, CIDA, CONFEDIR, RDB/CUB, UNIONQUADRI, USPP (confederazioni), CGIL/SNU, CISL/FSUR, UIL/Università, FED.NE CONFSAL/SNALS Università e CISAPUNI (Organizzazioni di categoria);

VISTA la legge n. 146/1990;

RICHIAMATA la delibera n. 206/3 dell'11.1.1996, con la quale la Commissione ha individuato le esigenze irrinunciabili da garantire in caso di sciopero del personale docente universitario;

RICHIAMATA la delibera n. 208/6.4 del 25.1.1996, con la quale la Commissione esprimeva il proprio parere interlocutorio sull'ipotesi di accordo per il personale non docente delle Università e degli Istituti universitari di istruzione;

PRESO ATTO della pubblicazione nella G.U. del 7.6.1996, n. 93 del testo del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4.4.1996 di autorizzazione alla firma del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale (*sc.* non docente) delle "Università" e del testo del contratto stesso, ad eccezione delle clausole relative alla salvaguardia delle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero;

VISTA la proposta del Prof. Grossi;

PRESO ATTO della volontà delle parti di assicurare, in caso di sciopero, i soli esperimenti le cui modalità risultino "irripetibili" (art. 2 C) e non, come suggerito dalla Commissione nella delibera del 25.1.1996, di "difficile ripetibilità";

PRESO ATTO che:

- 1) i rilievi espressi dalla Commissione nella delibera del 25.1.1996, relativamente alla mancata considerazione nell'ipotesi di accordo della voce "igiene", sono stati recepiti nell'art. 1 lett. *d*) dell'accordo definitivo, attraverso l'inserimento della voce "igiene e sanità pubblica", tra i servizi essenziali da garantire;
- 2) i rilievi espressi dalla Commissione nella delibera del 25.1.1996, relativamente alla mancata considerazione nell'ipotesi di accordo della garanzia del "trattamento malattie mentali in fase acuta", sono stati recepiti nell'art. 2 B2) dell'accordo definitivo, attraverso l'inserimento di una voce corrispondente, tra le prestazioni sanitarie ordinarie da garantire;
- 3) i rilievi espressi dalla Commissione nella delibera del 25.1.1996, relativamente alla mancata considerazione nell'ipotesi di accordo della voce "igiene personale degli assistiti non autosufficienti", sono stati recepiti nell'art. 2 B2) dell'accordo definitivo, attraverso l'inserimento di una voce corrispondente, tra le prestazioni sanitarie ordinarie da garantire;
- 4) i rilievi espressi dalla Commissione nella delibera del 25.1.1996, relativamente alla eccessiva riduzione, nell'ipotesi di accordo, della garanzia dei servizi erogati dalle Direzioni sanitarie, sono stati recepiti nell'art. 2 B3) dell'accordo definitivo, attraverso l'esplicita garanzia dei "servizi della Direzione sanitaria finalizzati ad assicurare le prestazioni indispensabili";
- 5) i rilievi espressi dalla Commissione nella delibera del 25.1.1996, relativamente alla garanzia, nell'ipotesi di accordo, delle procedure di immatricolazione ed iscrizione ai corsi di istruzione universitaria, sono stati recepiti nell'art. 1 lett. *d*) dell'accordo definitivo, attraverso la garanzia di tali procedure per un periodo non inferiore ad 1/3 dei giorni complessivamente previsti;
- 6) i rilievi espressi dalla Commissione nella delibera del 25.1.1996 relativamente all'esigenza di garantire la proroga del termine finale per immatricolazioni ed iscrizioni, nel caso di coincidenza di detto termine con un giorno di sciopero sono stati recepiti nell'art. 3.4 dell'accordo definitivo, attraverso la previsione della proroga del termine;
- 7) i rilievi espressi dalla Commissione nella delibera del 25.1.1996 relativamente alla mancata previsione che gli scioperi di durata inferiore alle 24 ore si svolgano in un periodo di ore continuative sono stati recepiti nell'art. 3.3 lett. *a*) dell'accordo definitivo;
- 8) i rilievi espressi dalla Commissione nella delibera del 25.1.1996 relativamente al necessario inserimento dell'elenco delle prestazioni

indispensabili nelle "Guide dello studente" o pubblicazioni equivalenti sono stati recepiti nell'art. 6 dell'accordo;

RITENUTO che:

1) il mancato esplicito accoglimento dei rilievi formulati nella delibera del 25.1.1996, in merito alla riduzione delle attività farmaceutiche alle sole prestazioni indispensabili, non faccia venir meno il dovere di garantire, in occasione di scioperi, tutte le prestazioni di carattere farmaceutico necessarie all'erogazione delle prestazioni sanitarie indispensabili individuate nell'accordo (e, mediatamente, nelle delibere del 19.2.1992 e 27.5.1993, relative al comparto sanità);

2) il mancato esplicito accoglimento dei rilievi formulati nella delibera del 25.1.1996, in merito alla esclusione della garanzia dell'attività amministrativa di accettazione e dimissione pazienti non faccia venir meno il dovere di assicurare, in occasione di scioperi, tutte le funzioni strumentali all'erogazione delle prestazioni sanitarie indispensabili individuate nell'accordo (e, mediatamente, nelle delibere del 19.2.1992 e 27.5.1993, relative al comparto sanità);

3) il mancato esplicito accoglimento dei rilievi formulati nella delibera del 25.1.1996, in merito all'esclusione della garanzia dei servizi veterinari non faccia venir meno il dovere di assicurare, in occasione di scioperi, i servizi essenziali relativi alla cura di animali e piante di cui all'art. 1 lett. c) dell'accordo definitivo;

4) il mancato esplicito accoglimento dei rilievi formulati nella delibera del 25.1.1996, in merito all'esigenza di garantire l'integrità delle banche dati non faccia venir meno il dovere di assicurare, in occasione di scioperi, la "sicurezza e salvaguardia dei laboratori", secondo la previsione di cui all'art. 1 lett. c) dell'accordo definitivo;

5) la formula di cui all'art. 2 A) dell'accordo definitivo, che garantisce gli "esami conclusivi dei cicli di istruzione di cui all'art. 1 della legge 19 novembre 1990 n. 341" non faccia venir meno il dovere del personale non docente di svolgere i compiti accessori e strumentali necessari alla garanzia di tutte le prestazioni indispensabili del personale docente delle Università e degli Istituti universitari di istruzione di cui alla delibera dell'11.1.1996;

PRESO ATTO che, secondo quanto affermato nella lettera di accompagnamento del testo dell'accordo definitiva, a firma del Presidente dell'ARAN, l'accordo medesimo è stato trasmesso "agli organismi studenteschi, in veste di rappresentanti dell'utenza, presenti nel Consiglio Universitario Nazionale", al fine di ottenere il parere previsto dall'art. 2.2 l. n. 146/1990;

RILEVATO che alla data odierna nessun parere proveniente da tali organismi studenteschi è pervenuto alla Commissione;

RITENUTO che l'omessa trasmissione del richiesto parere da parte delle Organizzazioni degli utenti non possa arrestare il procedimento di valutazione degli accordi;

VALUTA IDONEO

l'accordo in oggetto, nei sensi di cui in motivazione;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, al Consiglio Universitario Nazionale, alla Conferenza Permanente dei Rettori delle Università Italiane, all'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), ai Rettori delle Università e degli Istituti universitari di istruzione della Repubblica, alle Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CIDA, CONFEDIR, RDB/CUB, UNIONQUADRI, USPPI, CGIL/SNU, CISL/FSUR, UIL/Università, FED.NE CONFSAL/SNALS Università e CISAPUNI ed agli organismi studenteschi, in veste di rappresentanti dell'utenza, presenti nel Consiglio Universitario Nazionale.

**COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione: 98/355-9.1) **ARAN - Comparto "Università" (area dirigenza)**
(pos. 2150)

(Seduta del 18.6.1998)

LA COMMISSIONE

su proposta del Prof. Santoni, ha adottato all'unanimità la seguente delibera.

PREMESSO

1. - che, con nota del 19 maggio 1997 (prot. n. 3393), l'Agencia Negoziale per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) ha trasmesso alla Commissione copia dell'accordo relativo ai servizi minimi essenziali da garantire, in caso di sciopero, da parte del personale dell'area dirigenziale del Comparto Università, sottoscritto in data 3 dicembre 1996 con le Organizzazioni sindacali;

2. - che la Commissione, con delibera n. 97/676 del 23 ottobre 1997, ha invitato le parti contraenti di detto accordo ad un'integrazione dello stesso, secondo criteri formulati nella delibera di invito, riservandosi di procedere, in caso contrario, alla formulazione di una propria proposta integrativa;

3. - che la Commissione, con nota del 26 marzo 1998 (prot. n. 1570), ha ulteriormente invitato le parti a sottoporre a valutazione di idoneità un testo integrato dell'accordo;

4. - che, alla data odierna, nessun testo integrato è pervenuto all'esame della Commissione;

5.- che la Commissione, in data 6 maggio 1998, ha svolto un tentativo di conciliazione relativo al personale docente e tecnico-amministrativo (non docente) delle università, al fine di individuare soluzioni coordinate di garanzia delle prestazioni indispensabili;

CONSIDERATO

1. - che l'art. 1, comma 1, della l. n. 146/1990 individua come servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il godimento dei diritti costituzionali alla salute ed all'istruzione;

2. - che vanno assicurate, pertanto, in caso di sciopero, le prestazioni indispensabili volte a garantire il godimento di tali diritti;

3. - che la Commissione ha valutato idoneo, con delibera n. 230/9.2 del 4 luglio 1996 e nei sensi di cui in motivazione, l'accordo nazionale del 22 marzo 1996, in tema di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale non docente delle Università;

4. - che l'evidente nesso funzionale che lega l'attività dei dirigenti all'attività del restante personale non docente delle Università impone di mantenere il coordinamento tra le due – pur formalmente distinte – discipline di individuazione dei servizi minimi da garantire in caso di sciopero;

5. - che la mancata integrazione, ad opera delle parti, dell'accordo relativo al personale dell'area Dirigenza del Comparto Università non impedisce di individuare in via interpretativa gli ulteriori servizi e standard da garantire rispetto a quelli positivamente previsti;

6. - che tali servizi e standard sono quelli già elencati nella delibera n. 97/676 del 23 ottobre 1997, in quanto ritenuti necessari ad assicurare un livello di prestazioni omogeneo tra personale dirigenziale e personale non dirigenziale del Comparto;

7. - che devono, pertanto, garantirsi, in caso di sciopero del personale dirigenziale i servizi di igiene e sanità pubblica già previsti all'art. 1 lett. d) dell'accordo per il personale non dirigenziale, nonché gli standard di servizio minimo di cui agli artt. 2A (Istruzione universitaria), 2B (Assistenza sanitaria, nelle sue varie articolazioni), 2C (Sicurezza e salvaguardia dei laboratori e cura di animali e piante), 2D (Protezione civile, igiene e sanità pubblica e tutela dell'ambiente e del territorio nei casi di emergenza dalle competenti autorità), 2E (Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici), 2F (Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento) dell'accordo per il personale non dirigenziale;

8. - che l'interpretazione appena esposta consente di ritenere superflua la formulazione di una proposta integrativa della Commissione, indicando con chiarezza i criteri ai quali la Commissione si atterrà in sede di eventuali valutazioni di comportamenti ai sensi dell'art. 13 lett. c) l. n. 146/1990;

9. - che la mancata acquisizione del parere delle Organizzazioni degli utenti sul testo dell'accordo non può arrestare indefinitamente il processo di valutazione di idoneità;

VALUTA IDONEO

nei sensi di cui in motivazione, l'accordo in esame;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, all'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), alla Conferenza Permanente dei Rettori ed alle Organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto l'accordo in esame.

Deliberazione n.3 dell'11.1.1996 contenente la "Proposta" sulle prestazioni minime da garantire in caso di sciopero da parte del **personale docente** dell'Università⁴:

**COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

LA COMMISSIONE

RICHIAMATE le proprie delibere del 28.1.1993, del 24.3.1994 e del 27.4.1995, con le quali ha ripetutamente sollecitato la promozione di iniziative atte ad individuare, ai sensi dell'art. 2.2 l. n. 146/1990, le prestazioni indispensabili da garantire, in caso di sciopero, da parte del personale docente delle Università e degli Istituti universitari di istruzione;

PRESO ATTO che, alla data odierna, nessuna iniziativa di tale genere è stata ancora portata a completo compimento;

CONSIDERATA la necessità di individuare anche nel settore dell'insegnamento e della ricerca universitaria regole volte a contemperare il diritto di sciopero con gli altri diritti della persona costituzionalmente garantiti;

RICHIAMATA la comunicazione del 12.10.1995 (prot. n. 39762), con la quale il Rettore dell'Università degli Studi di Genova chiede alla Commissione suggerimenti "sul piano metodologico e/o di merito", in ordine ai criteri da seguire per trovare soluzioni che consentano di adeguarsi alle prescrizioni di cui all'art. 2 l. n. 146/1990;

VISTO l'art. 33 della Costituzione;

VISTA l'ipotesi di accordo sui servizi minimi essenziali da garantire, in caso di sciopero, da parte del personale non docente delle Università, trasmessa dall'ARAN alla Commissione in data 13.12.1995;

⁴ v. delibera n. 03/125 del 23.7.2003, con la quale la Commissione ha affermato che le Aziende ospedaliere universitarie, in assenza di una specifica disciplina sulle prestazioni indispensabili e le altre misure di cui all'art. 2, comma 2, l. n. 146/1990 e successive modificazioni, rientrano nel campo di applicazione degli accordi nazionali per il comparto sanità e per le due distinte aree dirigenziali del 20, 25 e 26 settembre 2001, valutati idonei con delibera n. 01/155 del 13.12.2001. Con la medesima delibera n. 03/125 del 23.7.2003 la Commissione ha stabilito che, al fine di garantire la libertà sindacale di eventuali soggetti collettivi che intendano concordare, nell'ambito dello stesso servizio essenziale, una diversa disciplina delle prestazioni indispensabili, tale separato accordo è ammissibile "qualora vi siano nell'ambito del servizio gruppi di soggetti con elementi omogenei significativamente distintivi".

VISTA la proposta del Prof. Grossi;

INDIVIDUA

le seguenti esigenze irrinunciabili per il caso di sciopero del personale docente universitario:

(art. 1)

Criteri metodologici

Le Università dovranno, a mezzo dei loro organi interni e con la partecipazione delle categorie interessate, regolare la materia tenendo conto delle indicazioni come di seguito suggerite.

(art. 2)

Clausole generali

2.1 - Le proclamazioni di sciopero devono avvenire nel rispetto del termine di preavviso minimo di 10 giorni.

E' onere del soggetto proclamante fornire prova della tempestiva comunicazione alla controparte dell'indizione dello sciopero.

Le proclamazioni di sciopero a livello di singolo Ateneo o di struttura interna ad esso devono essere comunicate al Rettore dell'Ateneo.

Le proclamazioni riferite a più di un Ateneo devono essere comunicate a tutti i Rettori degli Atenei interessati.

In ogni caso deve essere data comunicazione della proclamazione di sciopero al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

E' dovere delle singole Amministrazioni universitarie fornire, ai sensi dell'art. 2.6 l. n. 146/1990, tempestiva ed adeguata informazione agli utenti delle proclamazioni di sciopero, nonchè delle eventuali revoche di esso, con sintetica indicazione delle prestazioni indispensabili comunque garantite.

E' dovere delle singole Amministrazioni universitarie inserire nelle "Guide dello Studente" o nelle pubblicazioni equivalenti, comunque denominate, l'elenco delle prestazioni indispensabili di cui all'art. 2 della seguente proposta ovvero, nel caso di accordo valutato idoneo dalla Commissione, copia dell'accordo in questione.

2.2 - Tra uno sciopero ed il successivo deve essere assicurato un intervallo di almeno sette giorni, sia che ci si trovi nella stessa vertenza, sia che si dia inizio ad una nuova vertenza.

2.3 - La durata del primo sciopero all'interno di una vertenza non può essere superiore alle 24 ore.

A partire dal 2° sciopero di una stessa vertenza, la durata dell'astensione dal lavoro non può essere superiore alle 48 ore.

L'indicazione dell'inserimento dello sciopero proclamato all'interno di una vertenza già iniziata deve essere contenuta nell'atto di proclamazione. In assenza di essa, la proclamazione si intende come riferita ad una nuova vertenza

(art. 3)

Individuazione delle prestazioni indispensabili

3.1 - SANITA'

Per il personale docente universitario che svolge funzioni di assistenza sanitaria, valgono, in quanto applicabili, le prestazioni indispensabili previste per il settore della Sanità (delibere del 19.2.1992 e del 27.5.1993);

3.2 - LEZIONI - ESERCITAZIONI - SEMINARI

Le astensioni dal lavoro a causa di sciopero non possono eccedere una quota pari ad un 1/3 del monte ore previsto per lo svolgimento delle attività didattiche menzionate nell'intero anno accademico ed, in ogni caso, non possono pregiudicare il numero minimo legale di ore di insegnamento previsto per la validità del corso.

3.3 - ESAMI DI PROFITTO

Vanno salvaguardati gli appelli previsti per ogni sessione di esami di profitto, di laurea o necessari per il conseguimento di diplomi universitari ai vari livelli.

3.4 - ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE, RICERCA E DIDATTICA

Deve, in occasione di scioperi, assicurarsi il mantenimento del livello abituale di cura adottato nei confronti delle piante e degli animali utilizzati, nonché delle colture biologiche in corso.

Devono essere, comunque, salvaguardati gli esperimenti in corso, ogni qualvolta essi si svolgano con modalità di non facile ripetibilità.

Devono essere garantite le attività previste nei piani di protezione civile, nonché quelle comunque richieste nei casi di emergenza dalle Autorità preposte alla protezione civile od alla tutela dell'ambiente e del territorio.

3.5 - PROVE CONCORSUALI

Deve essere comunque garantito il rispetto del termine finale delle operazioni e di comunicazione dei risultati ordinariamente previsto per le

operazioni e la comunicazione dei risultati, compresi quelli delle prove di ammissione alle Facoltà.

3.6 - ATTIVITA' CERTIFICATIVA DA PARTE DI PERSONALE DOCENTE

Deve essere garantita nelle forme ordinarie l'attività urgente per documentate esigenze legate a termini in scadenza di concorsi, rinvio militare e simili.

Nelle altre ipotesi, il differimento nella soddisfazione delle richieste, conseguente all'astensione dal lavoro, non può essere superiore ad una settimana.

3.7 - PARTECIPAZIONE AD ORGANI DI GOVERNO DELLE UNIVERSITA'

La partecipazione ad organi di governo delle Università deve essere garantita nelle forme ordinarie per i casi di adempimenti urgenti, per scadenza di termini, legati ad attività indifferibili, anche di natura certificativa od autorizzatoria di competenza dell'organo.

Nelle altre ipotesi, il differimento nello svolgimento di dette attività, conseguente all'astensione dal lavoro, non può essere superiore ad una settimana.

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Funzione Pubblica, al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, al Rettore dell'Università degli Studi di Genova ed agli altri Rettori delle Università e degli Istituti universitari di istruzione della Repubblica, al Consiglio Universitario Nazionale presso il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, all'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni, alla Conferenza Permanente dei Rettori delle Università Italiane, all'Osservatorio Vulcanologico Vesuviano, ed alle Organizzazioni sindacali del personale docente delle Università e degli Istituti universitari di istruzione.